

ISTITUTO ONNICOMPRESIVO
“SERGIO MARCHIONNE”
AMATRICE

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

- SCUOLA DELL'INFANZIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- SCUOLA SECONDARIA DI SECONDOO GRADO CON ANNESSO CONVITTO

Parte I: DIRITTI E DOVERI GENERALI DEGLI STUDENTI

Art.1

La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Essa è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

Lo/La studente/studentessa ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello/a studente/ssa alla riservatezza.

Lo/La studente/ssa ha diritto di essere informato/a sulle decisioni e sulle scelte che regolano la vita della scuola.

Lo/La studente/ssa ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal presente Regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Lo/La studente/ssa ha diritto di conoscere, con congruo preavviso (non meno di tre giorni), la data di somministrazione delle prove scritte e delle prove oggettive di profitto. I docenti devono evitare il sovrapporsi di troppe prove, scritte o orali, nell'arco delle ore di lezione di una stessa giornata, salvo casi particolari comunque preventivamente concordati con gli alunni e annotati sul registro di classe.

La data delle prove, opportunamente concordata, costituisce impegno di lealtà e di responsabilità e non può essere elusa se non per gravi motivi comunicati in anticipo, fatti salvi, ovviamente, i motivi di salute. Anche in quest'ultimo caso, comunque, i compiti vanno recuperati, stabilendone con l'insegnante la data e le modalità.

Lo/La studente/ssa ha diritto a prendere visione della correzione delle prove di verifica entro il termine massimo di 20 giorni dalla somministrazione e, comunque, anteriormente alla verifica successiva.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività opzionali e tra le attività facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche, integrative e complementari sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e di vita degli alunni.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- b) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- c) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- d) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Secondo Grado, la scuola garantisce e disciplina, nel presente Regolamento, l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di Istituto, l'esercizio del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte, favorisce, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3

Gli/Le studenti/esse sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli/Le studenti/esse sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli/le studenti/esse sono tenuti/e a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

Gli/Le studenti/esse sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento, ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della comunità.

Parte II: NORME SPECIFICHE

Art. 4

Gli alunni dovranno rispettare puntualmente tutti gli orari scolastici.

Art. 5

L'ingresso a scuola è regolato dal suono del primo campanello.

Scuola dell'Infanzia: l'ingresso degli alunni seguirà l'orario 08:30-09:30. Oltre tale orario solo il Dirigente Scolastico potrà autorizzare l'accesso a scuola.

Scuola Primaria: gli alunni si recheranno direttamente in classe al primo campanello, che suonerà alle ore 08:30, e ivi saranno accolti dal proprio insegnante.

Scuola secondaria di I Grado: gli alunni si recheranno direttamente in classe al primo campanello, che suonerà alle ore 8:20, e ivi saranno accolti dal proprio insegnante.

Scuola secondaria di II grado: gli alunni si recheranno direttamente in classe al primo campanello, che suonerà alle ore 8:20, e ivi saranno accolti dal proprio insegnante.

Dopo l'ingresso tutte le porte d'accesso alla scuola dovranno essere chiuse e sorvegliate dai collaboratori scolastici.

Non è consentito a genitori, educatori ed esterni entrare nelle aule se non autorizzati dal Dirigente Scolastico e comunque previa comunicazione al vicario del DS e al referente di sede.

Art. 6

Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola ordinati e puliti nella persona e a portare tutto l'occorrente per le lezioni e/o le attività della giornata. Gli alunni convittori, dopo l'entrata in classe, non potranno più recarsi in convitto per recuperare materiale occorrente per le lezioni/attività. Tutti gli alunni sono obbligati a mantenere le aule pulite ed in ordine. Per gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria è obbligatorio l'uso del grembiule.

Art. 7

È proibito portare con sé oggetti pericolosi e qualunque altra cosa che non abbia diretto rapporto con le lezioni e/o le attività scolastiche. È assolutamente vietato portare a scuola le carte da gioco.

Art. 8

Durante le attività scolastiche, è assolutamente vietato utilizzare o tenere accessi i telefoni cellulari.

A tal proposito si ribadisce che:

- a norma della Dir. Min. n. 104 del 30/11/2007, in classe, in mensa e nelle altre pertinenze della scuola, è **proibito l'uso dei cellulari** (o di altro dispositivo elettronico) che devono pertanto rimanere rigorosamente spenti; in caso contrario (vedi tabella infra) il docente invita lo studente a spegnere l'apparecchio, a riporlo tra gli effetti personali, e lo annota sul registro di classe; la reiterazione di tali comportamenti verrà segnalata alle famiglie per iscritto; l'invio della comunicazione verrà annotata sul registro di classe;
- se l'utilizzo del cellulare o di altro dispositivo elettronico avviene durante lo svolgimento di una prova scritta, gli inosservanti sono sanzionati con nota disciplinare registrata dall'insegnante che ha rilevato l'infrazione, con l'annullamento della prova e con immediata comunicazione alle famiglie. Diminuzione del voto di comportamento da parte del Consiglio di classe;
- non è consentito utilizzare il cellulare per scattare foto o effettuare riprese audio e video all'interno dell'edificio scolastico senza autorizzazione del D.S. o di un suo delegato; gli inosservanti sono sanzionati con nota disciplinare registrata dall'insegnante che ha rilevato l'infrazione, che ne darà immediata comunicazione telefonica alle famiglie invitate a ritirare l'apparecchio; se impossibilitate l'apparecchio verrà momentaneamente depositato in Segreteria dove la famiglia potrà recuperarlo in seguito. Tale infrazione comporterà una diminuzione del voto di comportamento da parte del Consiglio di classe; lo/la studente/ssa inoltre non parteciperà al viaggio di istruzione; è prevista la sospensione dalle attività didattiche nel caso di comportamenti che, laddove segnalati all'autorità giudiziaria, potrebbero configurarsi come reato in quanto lesivi della dignità di alunni/e ed operatori scolastici, nonché dell'immagine della scuola in generale;
- la violazione di tali divieti configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Nel caso della effettuazione di foto o riprese audio e video, la scuola valuterà se siano stati violati i termini previsti dal "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, valutando se denunciare o no il caso all'autorità giudiziaria;
- per ragioni di particolare urgenza e gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono della scuola per comunicare con le famiglie, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo collaboratore.

Art. 9

Gli alunni dovranno essere rispettosi verso il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente, gli autisti degli scuolabus e, in generale, verso tutti coloro che sono coinvolti nelle attività scolastiche.

Dovranno essere educati tra loro e astenersi dal pronunciare parole volgari o dal compiere gesti incivili.

Art. 10

Nelle ore di scienze motorie tutti gli alunni dovranno indossare scarpette ginniche e tuta. In particolare, in tutte le manifestazioni sportive gli alunni dell'indirizzo sportivo dovranno indossare la divisa di rappresentanza.

Art. 11

Gli/Le alunni/e dovranno avere cura dei libri, dei quaderni, dei materiali di lavoro propri e dei compagni e di tutto il materiale e gli strumenti, tecnologici e non, presenti all'interno della scuola. È assolutamente vietato l'uso delle fotocopiatrici, per le quali è necessario rivolgersi ai collaboratori scolastici, e delle tende, che possono essere azionate solo ed esclusivamente dai docenti. Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti. La perdita dei libri di testo comporta l'immediato riacquisto degli stessi a carico delle famiglie.

Art. 12

È tassativamente vietato fumare nei locali della scuola e negli spazi esterni (vedi tabella infra).

Art. 13

Al cambio dell'ora gli alunni attenderanno i docenti all'interno delle proprie aule, preparando i libri per le lezioni successive. In ogni caso, nessun/a alunno/a potrà allontanarsi dall'aula senza aver prima chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del docente. Gli alunni dovranno attendere il suono della campanella dell'ultima ora in classe.

Art. 14

Nei viaggi di istruzione gli alunni dovranno portare il proprio documento di riconoscimento oppure una apposita dichiarazione sostitutiva autenticata dal Dirigente Scolastico (vedi Regolamento viaggi istruzione).

Art. 15

Gli alunni potranno trattenersi nei laboratori solo sotto la sorveglianza dei docenti e in orari programmati (vedi Regolamenti laboratori).

Art. 16

L'uscita dalla scuola dovrà avvenire in modo ordinato, evitando schiamazzi molesti e spintoni. Il comportamento all'esterno e sui mezzi di trasporto dovrà essere rispettoso e corretto, per garantire la propria e l'altrui incolumità.

Art. 17

Saranno ritenute mancanze tutti i comportamenti non conformi a quelli prescritti e, più in particolare:

- le assenze frequenti del singolo studente;
- le assenze ingiustificate dell'intera classe o più del 50% della stessa;
- la tendenza ad evadere l'obbligo della giustificazione delle assenze per l'intera giornata o del ritardo;
- il mancato rispetto dell'orario delle lezioni;
- l'essere sprovvisti del materiale didattico necessario;
- il mancato svolgimento dei compiti assegnati;
- la scarsa partecipazione alle attività didattiche;
- il mancato rispetto degli specifici regolamenti della biblioteca e di tutti i laboratori (informatico, scientifico, musicale);
- la tendenza ad evadere l'obbligo di sottoporsi a verifiche scritte, orali e pratiche;
- accedere ai distributori automatici di bevande e cibi fuori dall'orario di intervallo (solo per gli studenti/esse della Scuola Secondaria II Grado);
- sostare nei corridoi e negli spazi aperti della struttura scolastica durante il regolare svolgimento dell'attività didattica;
- portare all'interno della scuola oggetti estranei agli usi scolastici; i trasgressori dovranno rispondere dei danni eventualmente provocati a persone o cose. Il personale che individui alunni provvisti di materiale pericoloso è tenuto a ritirarlo immediatamente e ad informare il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore;
- detenere o consumare sostanze alcoliche o stupefacenti all'interno della scuola o nel corso di attività esterne, viaggi d'istruzione e di studio. Il docente deve avvertire immediatamente il D.S.. I trasgressori

saranno puniti con abbassamento del voto di comportamento e non potranno più partecipare a viaggi d'istruzione oppure il Consiglio di classe, di concerto con il D.S., valuterà l'applicazione di un' eventuale sospensione per un periodo massimo di 15 giorni (tabella infra).

- fumare negli ambienti scolastici (legge 548/75) sanzionato come indicato nella tabella infra.

Art. 18 Assenze

Le assenze dovranno essere giustificate dai genitori il giorno stesso del rientro a scuola o entro massimo 3 giorni. Nei casi di inadempienza, sarà compito degli insegnanti coordinatori chiedere alle famiglie di regolarizzare la posizione del proprio figlio.

Più in particolare, nella scuola secondaria di I e II grado, le famiglie saranno informate dai coordinatori di classe circa le assenze compiute dai propri figli, se queste dovessero risultare numerose, mediante comunicazione scritta o telefonica. Le assenze non ancora giustificate nel terzo giorno a partire da quello di rientro saranno considerate assenze ingiustificate, di cui il coordinatore di classe dovrà dare tempestiva comunicazione alle famiglie. Ogni assenza ingiustificata verrà sottoposta a sanzione disciplinare.

Gli studenti maggiorenni, avendo acquisito la responsabilità giuridica delle proprie azioni, seppure conviventi in famiglia, potranno curare personalmente le relazioni con la scuola per quanto attiene alla giustificazione delle assenze, delle entrate in ritardo e delle uscite anticipate soltanto nel caso in cui le famiglie avranno dato comunicazione scritta alla scuola, tramite modello prestampato, di autorizzare l'esercizio di tale facoltà da parte del figlio maggiorenne. Gli alunni maggiorenni potranno essere autorizzati ad uscire in anticipo solo dal DS o suo collaboratore e previa comunicazione scritta pervenuta in segreteria almeno tre giorni di anticipo. Tutte le altre richieste di uscita in anticipo non programmate dovranno essere valutate dal DS o suo collaboratore. Anche nel caso degli alunni maggiorenni, le entrate in ritardo o le uscite anticipate saranno comunicate telefonicamente o per iscritto alle famiglie.

I genitori avranno comunque diritto di chiedere e di ricevere informazioni sulla frequenza e sulla valutazione dei figli maggiorenni.

Ogni assenza di tipo collettivo si configura come assenza ingiustificata, fermo restando l'obbligo di esibire la dichiarazione del genitore di presa conoscenza dell'assenza. Il D.S., sentiti i rappresentanti degli studenti e i docenti, potrà ritenere l'assenza giustificata se esistono comprovati e validi motivi.

In riferimento al Decreto Legislativo 62/2017 (1° Grado), al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 2 comma 10 (1° Grado), art.14, comma 7 (2° Grado), alla Circolare n.20 del 4 marzo 2011, è da sottolineare che *“Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti** dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”*.

“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Pertanto, dal conteggio complessivo delle assenze saranno da escludere quelle dovute a:

- gravi motivi di salute, adeguatamente documentate (malattie esantematiche, pertosse, parotite epidemica o affezioni che comunque comportino ricoveri ospedalieri o prolungati periodi di degenza);
- terapie e/o cure programmate;
- gravi motivi di famiglia (lutti familiari);
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate e riconosciute dal CONI (specifica nota n. 2065 del 2 marzo 2011);

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- partecipazione a manifestazioni o eventi promossi dal Ministero;
- trasferte temporanee degli alunni stranieri nel paese d'origine.

Per gli studenti della Scuola Secondaria di II Grado per i quali sarà attivato il “*Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello*” DM n. 279/2018 le assenze sono già programmate, pertanto lo studente risulterà “fuori classe” e il docente coordinatore di classe, su indicazione del tutor interno, avrà cura di controllare e mantenere il registro costantemente aggiornato.

Art. 19 Entrate in ritardo/ uscite anticipate

- Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

L'alunno/a in ritardo, se non accompagnato/a dai genitori, dovrà comunque essere ammesso a scuola, salvo comunicazione alle famiglie. I ritardatari privi di giustificazione o recidivi potranno essere ammessi a scuola solo dal DS o da un suo collaboratore.

Gli alunni potranno uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni solo durante il cambio dell'ora e dietro permesso del DS o di un suo delegato e, comunque, solo se prelevati dai genitori, o da persone delegate dalle famiglie o da chi ne fa legalmente le veci, comunque non potranno essere prelevati o autorizzati da altri alunni dell'Istituto anche se maggiorenni.

In caso di ritardo dei trasporti pubblici, gli alunni possono entrare in classe senza giustificazione. Sul registro elettronico sarà segnato il ritardo, che comunque, nello specifico della Scuola Secondaria di Primo Grado, non contribuirà al raggiungimento del monte ore di assenza per determinare la validità dell'anno.

- Scuola Secondaria di Secondo Grado

Gli alunni dovranno entrare in classe entro e non oltre le ore 8:20. In caso di ritardo dei trasporti pubblici, gli alunni possono entrare in classe senza giustificazione. In tutti gli altri casi, è ammissibile un ritardo solo fino alle ore 8:30, da giustificare al momento dell'ingresso a scuola o entro il giorno successivo. Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate confluiranno nel computo delle ore di assenza per determinare la validità dell'anno.

Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente soltanto se prelevati da un genitore o da un adulto delegato, previa autorizzazione e annotazione dell'uscita stessa sul registro di classe e sul modulo predisposto, insieme con la firma del genitore o del delegato, da parte dell'insegnante dell'ora. Per gli alunni convivitori la richiesta di autorizzazione dovrà prevedere anche l'indicazione del rientro.

I permessi di entrata posticipata saranno concessi entro le ore 10:05. L'eventuale deroga sarà rilasciata dall'Ufficio di Presidenza solo in casi eccezionali.

L'uscita anticipata rispetto all'orario scolastico è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza solo in due casi:

- motivata necessità su presentazione di giustificazione firmata dal genitore;
- improvvisa indisposizione.

I permessi di uscita anticipata dovranno essere richiesti all'indirizzo email istituzionale dal genitore o dallo studente se maggiorenne autorizzato e presentati al docente dell'ora.

Non sarà consentita l'uscita di alunni minorenni prelevati da un adulto che non sia il proprio genitore o persona delegata. Solo i genitori potranno indicare il nominativo di un'altra persona adulta autorizzata a prelevare il proprio figlio/a per tutta la durata dell'A.S., dietro presentazione, di apposita delega scritta accompagnata da fotocopia del documento d'identità del delegato. Gli alunni maggiorenni potranno richiedere personalmente

all'indirizzo email istituzionale il permesso di entrata o uscita, solo se autorizzati dai genitori. Nel caso di entrate in ritardo o uscite anticipate troppo frequenti, il coordinatore di classe ne darà comunicazione alla famiglia. I soli studenti non maggiorenni che abbiano seri e oggettivi problemi di ordine logistico (servizio scuolabus assente o non coincidente con gli orari d'Istituto, particolare distanza dell'abitazione dalla scuola, ecc.) potranno presentare entro il 1 ottobre apposita dichiarazione scritta, debitamente motivata, indirizzata al Dirigente Scolastico e consegnata all'insegnante coordinatore della classe, firmata da un genitore o da un parente giuridicamente responsabile, onde richiedere un permesso di entrata o di uscita in orario differenziato. Si ribadisce che all'interno di ogni classe non saranno concessi più di due permessi di uscita anticipata al giorno, eventuale deroga sarà rilasciata dall'Ufficio di Presidenza solo in casi eccezionali.

Per evitare l'interruzione delle lezioni, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno consentiti solo al cambio dell'ora.

Art. 20 Assemblee (Scuola Secondaria di II grado)

Assemblee di classe: gli alunni potranno riunirsi in assemblea di classe una volta al mese per dibattere argomenti di carattere scolastico e/o extrascolastico. La durata massima sarà di un'ora ed essa dovrà seguire un ordine di rotazione in merito all'orario e al giorno della settimana. La richiesta di convocazione sarà predisposta dai rappresentanti di classe, su apposito modulo, autorizzata mediante sottoscrizione dal docente che concede l'ora, comunicata alla fiduciaria del Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima. Qualora una classe sia richiamata per scorrettezze ed abusi durante lo svolgimento dell'assemblea di classe, il Dirigente Scolastico avrà la facoltà di negare l'autorizzazione a successive richieste. Negli ultimi trenta giorni di lezione, nei mesi di dicembre e gennaio non potranno essere concesse assemblee di classe. L'assemblea del mese di ottobre sarà fissata dal Dirigente Scolastico per l'elezione dei rappresentanti di classe.

Assemblea d'Istituto: gli alunni potranno riunirsi in assemblea d'Istituto, in palestra o in videoconferenza secondo le necessità, una volta al mese per la durata massima di due/tre ore per dibattere argomenti di carattere scolastico e/o extrascolastico. La convocazione sarà predisposta dai rappresentanti d'Istituto, richiesta su apposito modulo con almeno cinque giorni di anticipo ed autorizzata dal Dirigente Scolastico. In base al D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, e in un numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. L'assemblea del mese di ottobre sarà fissata dal Dirigente Scolastico per l'elezione dei rappresentanti d'Istituto (Consulta Provinciale).

All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

Comitato studentesco: è composto dai rappresentanti di classe eletti annualmente. Si occupa delle problematiche poste dagli studenti e individua ipotesi di miglioramento della qualità della scuola, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i docenti. La convocazione sarà predisposta dal Dirigente Scolastico oppure dietro richiesta della maggioranza dei rappresentanti di classe inoltrata su apposito modulo al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo.

Parte III: Sanzioni disciplinari

Art. 21

Le sanzioni disciplinari previste nel caso di infrazioni non gravi alle suddette norme, comminate dai docenti, anche su proposta del personale non docente, sono:

- ammonizione verbale;

- ammonizione scritta sul registro di classe;
- comunicazione scritta alla famiglia;
- convocazione dei genitori.

Tutte le suddette sanzioni saranno comunicate tempestivamente alle famiglie, per iscritto oppure telefonicamente registrando la comunicazione tramite fonogramma.

Art. 22

Le sanzioni e i provvedimenti che comportino allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dai rispettivi consigli di classe (se opportuno, potranno essere ammessi a partecipare anche gli studenti direttamente interessati al procedimento e i loro genitori). In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari può essere disposto dai rispettivi Consigli di classe il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei casi più gravi, le sanzioni disciplinari che comportino periodi di allontanamento superiori a quindici giorni o implicino l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, nelle more della legge di regolamentazione degli OO.CC. degli Istituti Onnicomprensivi, istituiti con l' art. 6 del DPR n 233/1998, in attesa dell'emanazione di norme specifiche in materia, sono irrogate dalla **Commissione Disciplinare** presieduta dal Commissario Straordinario. La Commissione disciplinare sarà costituita dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe interessato con la sola componente genitori o, nel caso della Scuola Secondaria di Secondo Grado, con i rappresentanti di classe degli alunni e dei genitori. Tutti i provvedimenti adottati saranno comunicati tempestivamente alle famiglie per iscritto.

Art. 23

Ai sensi del DPR n. 235 del 21 Novembre 2007, art. 2, comma 1, da parte di chiunque vi abbia interesse, contro tutte le suddette sanzioni è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un **Organo di garanzia** interno costituito da due sub-commissioni separate, una per la scuola Secondaria di Primo Grado e una per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, a fronte della struttura particolare dell'Istituto Onnicomprensivo e delle notevoli e specifiche differenze tra un settore e l'altro. Ciascuna delle due sub-commissioni, entrambe presiedute dal Dirigente Scolastico, sarà composta da un docente dello specifico ordine di scuola, proposto dal Collegio dei Docenti e designati dal Commissario Straordinario (in assenza del consiglio d'Istituto), da due rappresentanti delle altre componenti: due rappresentanti dei genitori nella Scuola Secondaria di Primo Grado, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti nella Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Qualora il docente designato e/o i rappresentanti di alunni e genitori fossero direttamente coinvolti nell'infrazione, si provvederà alla loro sostituzione: nel primo caso, con altro docente designato dal Commissario Straordinario e, nel secondo, in base alla relativa graduatoria degli eletti. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 24

In ogni ulteriore contenzioso, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento.

La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale composto per la Scuola Secondaria di Secondo Grado da due studenti e due genitori, per la Secondaria di Secondo Grado da due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte Provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o

dall'Amministrazione. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Art. 25

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame stessa e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4 comma 11 D.P.R. 249/98).

Art. 26

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente e della studentessa attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, previo consenso dello studente stesso e della sua famiglia.

Art. 27 – Tabella sanzioni disciplinari

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti da tale Regolamento andranno soggetti a delle sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità e in base alla gravità o reiterazione delle mancanze.

Riconoscendo ad ogni alunno il diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione di un'eventuale sanzione, l'Istituto adotta una tabella della sanzioni disciplinari (vedi *Allegato A*).

Art. 28 – Uscite didattiche / Viaggi d'istruzione

In coerenza con la Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione, che collegano l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani e culturali, fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo; devono essere funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF. Pertanto, le disposizioni dell'Istituto in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione si ispirano alla normativa vigente (vedi *Allegato B*).

Art. 29 - Palestra

La palestra scolastica è un luogo in cui la pratica dello sport realizza il perfetto equilibrio tra attività cognitiva e attività motoria e, attraverso la socializzazione, favorisce più sensibilmente l'acquisizione e la maturazione del rispetto di quelle regole che l'individuo sarà chiamato ad osservare nella società.

Per questo motivo l'Istituto ritiene che il rispetto delle regole fondamentali siano il minimo indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra, un ottimo mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco.

Il Regolamento della Palestra è finalizzato all'utilizzo ed alla buona conservazione delle attrezzature e delle dotazioni ginniche della Palestra facenti parte integrante del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni. Ai sensi del D.lgs. 81/ 2008 "*Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", gli allievi durante l'attività di scienze motorie sono

equiparati ai lavoratori subordinati e quindi sono tenuti ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dai preposti al fine di tutelare la salute e la sicurezza collettiva ed individuale. (vedi *Allegato C*).

Art. 30 - Laboratori

Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto al D.L 81 del 2008 sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro. In riferimento all'utilizzo dei laboratori scientifico, informatico e musicale, il Regolamento d'Istituto raccoglie una serie di norme specifiche, le quali devono essere accettate come necessario strumento operativo, per l'ottimale ed efficiente organizzazione, dato anche il costo rilevante di tutte le apparecchiature che sono patrimonio della comunità, e che pertanto è doveroso conservare funzionali ed efficienti. I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste. L'Istituto, nell'ottica della tutela della sicurezza, adotta un Regolamento che disciplina il comportamento del personale docente e non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole responsabilità (vedi *Allegato D*).

Art. 31 - Osservazione

È fatto obbligo a tutti gli studenti e le studentesse di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 32 - Revisione Regolamento d'Istituto

Il presente Regolamento può essere modificato, aggiornato, riveduto e integrato con approvazione del Collegio dei docenti e deliberazione del Commissario Straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione ed è reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola e pubblicazione sul sito web.

ALLEGATO A

SANZIONI DISCIPLINARI

NATURA DELLE MANCANZE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE
Inosservanza dei doveri scolastici	Docente	Ammonizione scritta e comunicazione alle famiglie
Uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici	Docente	Il docente invita lo studente a spegnere l'apparecchio e a riporlo tra i propri effetti personali e lo annota sul registro di classe. La reiterazione di tali comportamenti verrà segnalata alle famiglie per iscritto; l'invio della comunicazione verrà annotata sul registro di classe.
Uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di una prova scritta	Docente Consiglio di classe	Ammonizione verbale e scritta sul registro di classe, annullamento della prova. Comunicazione telefonica alle famiglie. Diminuzione del voto di comportamento
Uso dei cellulari e altri dispositivi elettronici per scattare foto ed effettuare registrazioni	Docente Consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, comunicazione telefonica alle famiglie invitate a ritirare l'apparecchio; qualora fossero impossibilitate, l'apparecchio verrà momentaneamente depositato in segreteria dove la famiglia lo recupererà. - Diminuzione del voto di comportamento - Lo studente non parteciperà al viaggio d'istruzione - Sospensione nel caso di comportamenti che, laddove segnalati all'autorità giudiziaria, potrebbero configurarsi come reato in quanto lesivi della dignità di studenti ed operatori scolastici, nonché dell'immagine della scuola in generale
Divieto di fumo	Personale addetto alla sorveglianza lo segnala al docente dell'ora	Annotazione sul registro di classe e comunicazione alle famiglie (da parte del docente dell'ora)
Possesso e consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti	Docente	Avverte immediatamente il D.S.
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Docente	Ammonizione scritta e comunicazione alle famiglie
Grave disturbo al regolare svolgimento delle lezioni, reiterate infrazioni disciplinari	Consiglio di classe	Sospensione dalle lezioni per un periodo da 3 a 10 giorni
Danneggiamento di strutture e attrezzature	Consiglio di classe	Sospensione dalle lezioni per un periodo di 10 giorni Riparazione economica del danno
Fatti che turbino il regolare andamento della scuola per offesa al decoro personale, alla religione ed alle istituzioni, alla morale, per oltraggio all'Istituto o all'insegnante, atti di bullismo nei confronti dei compagni	Consiglio di classe	Sospensione dalle lezioni per un periodo di 15 giorni
Reato di particolare gravità o procurato allarme o pericolo per l'incolumità delle persone	Adozione del provvedimento da parte della Commissione Disciplinare presieduta dal Commissario Straordinario	Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono considerati vera e propria attività didattica e si svolgono in coerenza con le finalità previste dal PTOF, pertanto le mete e tutte le iniziative fanno parte integrante della programmazione didattico-educativa di ciascun Consiglio di classe, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e del Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto.

NORMATIVA

Secondo le indicazioni della CM 623 del 12/10/96 si distinguono quattro diverse tipologie di viaggi d'istruzione e visite guidate:

1. Visite guidate per la preparazione d'indirizzo, finalizzate ad una più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, attinenti ai rispettivi indirizzi di studio, ad esempio partecipazione a manifestazioni culturali, concorsi, visite a complessi aziendali, viaggi studio all'estero, viaggi studio in alternanza scuola lavoro, mostre, ecc.
2. Viaggi di integrazione culturale di più giorni e visite guidate di un giorno, finalizzati a promuovere una maggiore conoscenza del territorio, dell'Italia o di Paesi esteri, a migliorare la socializzazione e la capacità di autonomia degli studenti.
3. Viaggi e visite in parchi e riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti e/o di percorsi culturali e/o ambientali.
4. Viaggi connessi alle attività sportive con valenza formativa anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.

FINALITÀ

I viaggi d'istruzione/le visite guidate devono contribuire a:

- Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti;
- Migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile;
- Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia;
- Sviluppare un'educazione ecologica e ambientale;
- Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse;
- Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l'evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio;
- Rapportare la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà economica e territoriale di riferimento.

REGOLE

- Per l'organizzazione delle uscite è delegata una Commissione che si occupa dell'individuazione degli adempimenti burocratici in collaborazione con il personale di segreteria;
- Il Consiglio di Classe dovrà indicare il nome dei docenti accompagnatori effettivi (nella misura di 1 ogni 15 alunni) e i supplenti, l'itinerario preciso che si vuole seguire, le modalità didattico - educative e il periodo di effettuazione;
- Nel caso di partecipazione al viaggio di studenti diversamente abili il Consiglio di classe stabilirà l'opportunità di prevedere la presenza di un accompagnatore aggiuntivo che non dovrà essere necessariamente l'insegnante di sostegno, ma potrà essere un altro componente della comunità scolastica: un altro docente, un tutor oppure un genitore dell'alunno in questione o una persona designata dalla famiglia (per tutto quanto non espressamente menzionato si fa riferimento alla legge 104/92, alla CM 291/92, alla Nota Ministeriale 645 11/4/2002, alla CM 623/96 e successive modificazioni);
- Nessuna viaggio di istruzione o visita guidata può essere effettuata ove non sia assicurata la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni delle singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli allievi; nel caso dei viaggi-studio all'estero e dei viaggi studio per i PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) viene meno il vincolo della soglia dei 2/3 di partecipanti per classe;

- Nell'organizzazione e nell'effettuazione di soggiorni linguistici, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa.
- La partecipazione degli alunni è resa possibile previa autorizzazione firmata da un genitore attraverso un modello predisposto dalla Scuola e versamento di un acconto quale quota di adesione alla data indicata. Eventuali ritardi comportano la decadenza dalla partecipazione al viaggio medesimo;
- Non partecipano al viaggio d'istruzione gli alunni che durante l'anno scolastico dimostrano un comportamento non corretto e che hanno riportato 6 in comportamento nella valutazione intermedia;
- Non si effettuano viaggi di istruzione oltre il 30 Aprile. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico in presenza di comprovati motivi organizzativi e/o di avvenimenti culturali di particolare interesse; visite guidate e viaggi non possono svolgersi in coincidenza con attività istituzionali, quali le elezioni, i colloqui, gli scrutini, le riunioni dei Consigli di classe o del Collegio dei docenti.
- Il trasporto può avvenire con mezzi pubblici (treni, autobus di linea, aerei) o mediante mezzi di società autorizzate all'uso di mezzi per il trasporto terzi con le quali siano stati presi preventivi accordi;
- Gli accompagnatori degli alunni vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni o all'ordine di studi. Il numero degli accompagnatori dovrà rispettare il rapporto 1/15. Tuttavia, fatta eccezione per la Scuola dell'Infanzia, la funzione di accompagnatore potrà essere svolta all'occorrenza anche dal personale ATA;
- Al fine del conferimento dell'incarico, il Dirigente Scolastico individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, compatibilità e competenze specifiche, favorendone comunque la rotazione. Concluso il viaggio, i docenti accompagnatori sono tenuti a presentare una relazione informativa al Dirigente Scolastico;
- La partecipazione al viaggio e/o visita è limitata unicamente al personale della scuola;
- Nel caso di impedimento dell'insegnante accompagnatore, il Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione con altro docente scelto all'interno del Consiglio di classe o, qualora non fosse possibile, all'interno dell'Istituto;
- È indispensabile che le classi siano adeguatamente preparate e documentate rispetto alle finalità del viaggio e ai luoghi che verranno visitati, per consentire a tutti di seguire le attività programmate;
- Le visite d'istruzione costituiscono attività scolastica, pertanto, gli alunni devono mantenere un comportamento adeguato, rispettare gli orari e gli appuntamenti previsti. In nessun caso è consentito allontanarsi autonomamente dal gruppo. I comportamenti scorretti si configurano come atti di particolare gravità;
- È vietato portare e consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. I trasgressori saranno puniti con abbassamento del voto di condotta e non potranno più partecipare a viaggi d'istruzione, oppure il Consiglio di classe, di concerto con il Dirigente Scolastico valuterà l'applicazione di un'eventuale sospensione per un periodo massimo di 15 giorni;
- Nel caso di pernottamento, durante le ore notturne, gli alunni non devono assumere comportamenti che disturbino la quiete notturna ed impediscano il riposo;
- In caso di mancata partecipazione, le quote versate non saranno restituite, a meno che non si individuino alunni in sostituzione;
- In caso di non effettuazione del viaggio per cause non imputabili all'Istituzione scolastica (eventi bellici, calamità naturali, disposizioni ministeriali), il rimborso avverrà dopo aver fatto fronte, a norma di legge, a tutti gli impegni economici connessi all'organizzazione nella misura da ciò determinata;
- Nelle indicazioni organizzative di ogni viaggio dovrà essere stabilito il termine entro il quale rinunciare al viaggio.
- Gli insegnanti le cui classi sono impegnate in viaggi d'istruzione resteranno a disposizione per le supplenze o altre attività nelle ore previste nell'orario di servizio.

SICUREZZA

- Ove possibile si dovranno privilegiare gli spostamenti in treno per lunghe percorrenze; si eviteranno gli spostamenti nelle ore notturne, se il mezzo di locomozione scelto è il pullman;
- Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni;
- L'agenzia scelta dovrà rilasciare alla scuola e ai docenti accompagnatori il nome e il numero di telefono di un referente sempre reperibile;
- Le ditte di autotrasporto devono produrre i documenti e le certificazioni che ne attestino l'affidabilità e il possesso di tutti i requisiti a norma delle leggi vigenti;
- Gli insegnanti accompagnatori segnaleranno tempestivamente al Dirigente Scolastico situazioni di rischio, disagi, irregolarità entro 24 ore per consentire eventuali reclami scritti nei confronti dell'agenzia di viaggio entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile;
- Gli studenti dovranno essere muniti della tessera sanitaria e segnalare in modo tempestivo e preventivo eventuali allergie a cibi e/o farmaci o particolari problemi di salute che richiedano precauzioni particolari;
- I docenti accompagnatori devono avere tutti i recapiti telefonici dei genitori (o di chi ne fa le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino.

TETTO DI SPESA

- Nell'organizzazione dei viaggi si terrà conto della necessità di contemperare la qualità dei servizi richiesti con il contenimento delle spese, al fine di evitare, per quanto possibile, di determinare situazioni discriminatorie.

ALLEGATO C

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA

Premessa

Il presente Regolamento ha la finalità di regolamentare la fruizione della Palestra da parte degli studenti dell'Istituto ed è coerente con il Piano dell'Offerta Formativa adottato dallo stesso e ad esso funzionale.

Regole di utilizzo

Art. 1

L'uso della Palestra è riservata esclusivamente agli studenti, ai docenti e al personale ATA dell'Istituto per lo svolgimento delle seguenti attività:

- lezioni di Scienze Motorie e Sportive, Discipline sportive ed Educazione Motoria;
- esercitazioni d'avviamento alla pratica sportiva;
- allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici (attività C.S.S.);
- attività didattiche programmate dal POF e destinate agli studenti.

In particolare in Palestra è vietato:

- accedere e/o sostare senza l'autorizzazione e/o la presenza di un docente;
- prendere e/o utilizzare attrezzature, palloni, ecc. senza l'autorizzazione del docente ed in ogni caso non vanno utilizzati in modo scorretto e/o pericoloso;
- sedersi sui tavoli, sulle attrezzature e/o sui tappetini se non si stanno svolgendo attività;
- allontanarsi durante le lezioni senza l'autorizzazione del docente;
- fumare in tutti i locali (vedi Regolamento d'Istituto).

Art. 2

Per qualsiasi attività svolta dagli studenti in Palestra, deve essere assicurata la presenza di un docente di Scienze Motorie.

All'uso delle dotazioni ed attrezzature sovrintendono i docenti di Scienze Motorie.

Durante l'anno scolastico, l'utilizzo della Palestra per attività previste dal POF ma diverse da quelle sportive, deve essere autorizzato dal D.S.

Art. 3

Tutti coloro che usufruiscono della Palestra devono portare il materiale richiesto dai docenti e calzare scarpe da ginnastica pulite e ben allacciate. In ogni caso è vietato l'accesso con calzature o altre attrezzature che possano danneggiare il pavimento e/o le attrezzature.

Art. 4

Durante le lezioni di Scienze Motorie è ammessa in Palestra solo una classe dell'Istituto. Casi diversi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico secondo le necessità dell'organizzazione scolastica.

Art. 5

Durante le ore di Scienze Motorie e Sportive, Discipline sportive ed Educazione Motoria tutta la classe deve essere presente in palestra, non è consentito, per nessun motivo, rimanere in classe o con un collaboratore. Anche se impossibilitati a svolgere l'attività fisica, gli alunni devono rimanere sotto il controllo del docente dell'ora. Gli alunni per recarsi in palestra devono sempre essere accompagnati dal docente dell'ora, non è consentito lo spostamento dal plesso senza un accompagnatore.

Art. 6

Tutti gli alunni che intendono partecipare all'attività sportiva della scuola, alle gare di istituto o a quelle dei Campionati Studenteschi, devono presentare la certificazione medica attestante l'idoneità fisica per attività sportiva non agonistica.

Art. 7

L'uso della Palestra deve essere conforme al Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 8

Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto, dai docenti o dai collaboratori scolastici, inviando una comunicazione all'indirizzo email istituzionale: riic81100q@istruzione.it, indicando la natura del danno ed eventuali responsabili.

Regole di comportamento

Art. 9

Durante le attività in Palestra ogni studente deve:

- indossare abbigliamento idoneo all'attività, cioè tessuto elastico, privo di fibbie e/o parti metalliche pericolose e adeguato alla temperatura sia interna che esterna;
- custodire i propri effetti personali secondo le indicazioni dei docenti;
- comportarsi in modo disciplinato e rispettoso delle persone e dell'ambiente, anche durante le fasi di gioco;
- informare immediatamente il docente in caso di infortunio o di malessere, anche lievi;
- rispettare le norme igienico sanitarie, in particolare nella cura della propria persona;
- riporre, al termine delle attività, le attrezzature utilizzate negli spazi e luoghi adibiti;
- lasciare i locali e gli ambienti puliti e segnalare all'inizio delle attività eventi dannosi e/o la presenza di rifiuti di qualsiasi tipo.

Art. 10

Durante le attività in Palestra agli studenti non è consentito:

- indossare oggetti che possono risultare pericolosi per l'incolumità personale ed altrui (es. occhiali da vista, fermagli, spille, collane, anelli, bracciali, orologi, orecchini, gioielli in genere ed oggetti estetici come unghie finte e piercing);
- assumere comportamenti scorretti e/o dannosi nei confronti delle persone;
- bestemmiare e/o adottare linguaggi offensivi e scurrili;
- svolgere attività non richieste dal docente, oppure pericolose, colpire con violenza i palloni e prendere a calci i palloni non specifici per il gioco del calcio;

- consumare cibi e/o bevande.

Utilizzo e conservazione di materiali ed ambienti

Art. 11

I materiali e gli ambienti sono affidati ai docenti di Scienze Motorie che ne tutelano la correttezza d'uso e ai collaboratori scolastici assegnati alla Palestra, che ne curano la buona conservazione.

Art. 12

Ogni classe deve avvertire immediatamente il docente, all'inizio del proprio turno di lezione, di eventuali danni riscontrati in Palestra e segnalare tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.

Art. 13

Ogni docente cura il controllo degli attrezzi affinché siano riposti ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la Palestra. Durante le attività all'esterno ogni docente conta meticolosamente gli attrezzi presi dal magazzino per essere sicuro di averli recuperati tutti al termine della propria lezione.

Art. 14

In casi particolari, e solo ed esclusivamente per le attività scolastiche, l'attrezzatura può essere utilizzata al di fuori della Palestra, previa richiesta scritta del docente referente dell'attività.

Norma finale e revisione

Art. 15

Anche gli allievi esonerati e/o giustificati sono tenuti al rispetto integrale del Regolamento.

Ogni inadempienza di queste norme comporta, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'adozione di provvedimenti disciplinari, oltre alla sospensione temporanea o definitiva dell'accesso alla palestra, oltre all'assunzione delle responsabilità civili e penali connesse alle proprie azioni. L'utilizzo della palestra da parte di chiunque comporta l'integrale accettazione ed applicazione del presente regolamento.

Art. 16

Il presente Regolamento può essere modificato, aggiornato, riveduto e integrato con approvazione del Collegio dei docenti e deliberazione del Commissario Straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione ed è reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola e pubblicazione sul sito web.

ALLEGATO D

REGOLAMENTO DEI LABORATORI

Il Regolamento di Laboratorio è volto a garantire la buona conservazione del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni. Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della sicurezza, disciplinando il comportamento del personale docente e non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole responsabilità.

I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio.

TIPOLOGIA DI LABORATORI DELL'ISTITUTO

Nell'Istituto sono presenti le seguenti tipologie di laboratori:

- Plesso Primaria Amatrice
 - Laboratorio di Informatica (Informatico, Linguistico e Multimediale)

- Plesso Infanzia e Primaria di Cittareale:
 - Laboratorio di Informatica (Informatico, Multimediale)
- Plesso Scuola Secondaria I Grado di Amatrice:
 - Laboratorio di musica.
- Plesso Scuola Secondaria II Grado di Amatrice:
 - Laboratorio Scientifico (Scienza Naturali, Chimica e Fisica);
 - Laboratorio di Informatica (Informatico, Linguistico e Multimediale).

L'assistente tecnico svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. È addetto alla conduzione tecnica del laboratorio garantendone l'efficienza e la funzionalità. Perciò provvede alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche, garantendo l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse. Sono suo compito il riordino e la conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento di Istituto.

UTILIZZO DEI LABORATORI

Disposizioni Generali

Art. 1

L'utilizzazione a scopi didattici dei laboratori è riservata a tutte le classi guidate dai relativi docenti, previa programmazione delle attività didattiche e prenotazione su apposito modulo.

Art. 2

Per prenotare l'accesso ai laboratori è necessario rivolgersi ai responsabili e compilare l'apposito registro.

Art. 3

L'accesso e l'utilizzo dei laboratori è consentito anche in orario pomeridiano nell'ambito dei progetti extracurricolari previa prenotazione.

Art. 4

È istituito un registro delle annotazioni, tenuto nel laboratorio, nel quale chiunque faccia uso del medesimo deve inserire: data ed ora di ingresso ed uscita, classe. Tutti i danni verificatisi durante la lezione e riconducibili al normale svolgimento della medesima vanno riportati nell'apposito registro dal docente e tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico. I danni qualificabili come atti vandalici e gli ammanchi, oltre a dover essere registrati ed immediatamente segnalati al Dirigente Scolastico, saranno soggetti a risarcimento: il costo sarà addebitato al diretto responsabile o alla classe che per ultima ha usufruito del laboratorio.

Art. 5

Gli studenti regolarmente iscritti sono assicurati contro gli infortuni nei quali possono incorrere per causa violenta durante l'esecuzione di esperienze ed esercitazioni previste nei programmi di insegnamento, regolate e dirette dal personale docente. Gli eventuali casi di infortunio o incidente devono essere comunicati tempestivamente al Dirigente Scolastico o a i suoi collaboratori che provvederanno agli adempimenti del caso.

Art. 6

Tutti i laboratori non utilizzati devono essere chiusi e le chiavi riposte nelle apposite cassette portachiavi situate nelle postazioni dei collaboratori scolastici delle sedi dell'Istituto; lo stesso vale al cambio dell'ora (se l'insegnante della lezione successiva non è già presente in laboratorio).

Art. 7

È severamente vietato entrare nel laboratorio senza la presenza dell'insegnante; per l'ingresso, gli alunni si raccoglieranno fuori della porta e solo all'arrivo del docente raggiungeranno i posti di lavoro loro assegnati, di cui saranno responsabili fino al termine della lezione. Non è consentito l'accesso agli alunni delegati dai docenti.

Art. 8

È fatto divieto assoluto di consumare cibi e bevande all'interno dei laboratori.

Art. 9

È compito del docente verificare, a inizio e a fine lezione, il perfetto funzionamento delle attrezzature. Spetta altresì al docente vigilare sull'operato degli studenti e sincerarsi che esso non arrechi danni alle strutture. Qualora un docente riscontrasse irregolarità non segnalate dal docente della lezione precedente, la classe da quest'ultimo accompagnata in laboratorio dovrà farsi carico di eventuali risarcimenti che si rendessero necessari.

Art. 10

È compito dello studente controllare all'inizio della lezione che la propria postazione sia funzionante e segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti o anomalie.

Art. 11

Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente al docente (nel caso degli alunni) qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.

Art. 12

Apparecchiature, macchinari, utensili, attrezzature, ecc. devono essere utilizzati correttamente indossando, ove richiesto dalla normativa vigente, i dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati (tute, occhiali, guanti, ecc.).

Art.13

Dopo l'utilizzo di una stazione di lavoro, la stessa deve essere lasciata in ordine. Per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale (pavimento, sedie, banchi...) deve essere lasciato pulito e in ordine. Il lavoro sarà sospeso almeno 5 minuti prima del termine della lezione per consentire agli alunni di riordinare il proprio posto di lavoro.

Art. 14

Gli allievi che utilizzano i laboratori nell'ultima ora devono sistemare gli zaini in una zona che non impedisca il regolare sffollamento e non arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli nelle proprie classi e il docente avrà cura di interrompere le proprie attività per tempo, rientrare ed effettuare le operazioni di uscita.

Art. 15

In nessun caso e per nessun motivo gli alunni possono essere lasciati soli nei laboratori. Qualora il docente che accompagna la classe debba temporaneamente assentarsi dal laboratorio, lo stesso dovrà assicurarsi che la sorveglianza degli alunni sia svolta da altro personale docente, tecnico o ausiliario.

Art. 16

Gli attrezzi ed i materiali pericolosi devono essere tenuti sotto chiave, distribuiti (all'inizio della lezione) e ritirati (al termine) sotto il diretto controllo del/i docente/i in servizio o dell'assistente tecnico, che deve/devono controllare il corretto bilancio tra il materiale distribuito e quello restituito al netto dei consumi.

Art. 17

Al termine della lezione, il docente deve controllare il regolare spegnimento delle apparecchiature.

Art. 18

L'uso dei laboratori è vietato per scopi personali. Viene garantito ai docenti l'ingresso nei laboratori per funzioni legate alla docenza.

MANUTENZIONE E MODIFICHE

Art. 19

Tutte le richieste di manutenzione o riparazione di qualsiasi natura o bene devono essere inoltrate dall'assistente tecnico o dal responsabile.

Art. 20

Tutti gli interessati possono fornire suggerimenti e richieste di modifiche o/e ampliamenti alla dotazione del laboratorio. Le stesse vanno inoltrate al Dirigente Scolastico.

Art. 21

Qualunque intervento di modifica o spostamento relativi ad attrezzature e strumentazioni del laboratorio dovrà essere eseguito dal personale autorizzato con la supervisione dell'assistente o del responsabile di laboratorio.

LABORATORIO SCIENTIFICO (SCIENZA NATURALI, CHIMICA E FISICA)

Art. 22

Per il laboratorio scientifico sono previste, in particolare, le seguenti regole:

- Possono essere svolte unicamente le attività di laboratorio che sono state assegnate dal docente, con esplicito divieto di fare cose non previste nelle normali attività di laboratorio;
- Devono essere indossati gli appositi camici o tute e occorre fare particolare attenzione ai capelli quando si lavora vicino a una fiamma accesa;
- Usare cura e cautela nel manovrare vetreria e strumenti, per evitare di danneggiare le apparecchiature e di procurarsi tagli o lesioni alle mani;
- Evitare il contatto diretto con prodotti corrosivi o tossico-nocivi;
- Tutte le operazioni che coinvolgono prodotti volatili tossico-nocivi o prodotti esplosivi devono essere condotte sotto cappa aspirante;
- Nel caso in cui degli acidi vengano a contatto con le mani, è indispensabile lavarsi accuratamente con acqua;
- Evitare di eseguire in prossimità della fiamma saggi che comportino l'uso di solfuro di carbonio, dell'alcool etilico e dell'etere poiché sono sostanze estremamente infiammabili;
- I beccchi Bunsen e tutte le altre fiamme libere devono distare almeno 150 cm. da ogni infiammabile;
- Nel fare soluzioni, soprattutto con acidi, si ricordi di mettere nel bicchiere prima l'acqua e poi l'acido concentrato (altrimenti potrebbe scoppiare il tutto). Si raccomanda inoltre di versare l'acido goccia a goccia;
- Non lasciare mai senza controllo reazioni in corso o apparecchi pericolosi in funzione;
- Etichettare tutti i recipienti provvisori indicando il contenuto e dotandoli dei simboli di pericolo in arancione;
- Raccogliere, separare e smaltire in modo corretto i rifiuti chimici senza scaricarli in rete fognaria;
- Tenere separati i prodotti incompatibili (ad esempio combustibili e comburenti);
- I prodotti infiammabili e pericolosi necessari per le attività quotidiane devono sempre essere riposti negli opportuni armadi aspirati dai quali devono essere tenuti fuori il meno possibile;
- Prima di cominciare la reazione si devono conoscere le caratteristiche e il comportamento di tutte le sostanze coinvolte; prestare attenzione alle frasi di rischio e ai consigli di prudenza riportati sulle etichette e consultare le schede di sicurezza;
- Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche a norma collegandole all'impianto elettrico in maniera corretta. Assicurarsi che gli apparecchi siano sempre staccati quando si sta preparando l'esperimento. Non si devono toccare mai l'apparecchio o le prese con le mani bagnate o umide. Non toccare le prese elettriche poste sui fianchi del banco di lavoro. Non avvicinare le mani ad organi in movimento (cinghie, ecc.);
- È fatto divieto agli alunni di mettere in tensione i banchi da lavoro e procedere in modo autonomo ai collaudi, salva specifica autorizzazione del docente.

LABORATORIO DI INFORMATICA
(INFORMATICO, LINGUISTICO E MULTIMEDIALE)

Art. 23

Per il laboratorio scientifico sono previste, in particolare, le seguenti regole:

- Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, è vietato modificare l'aspetto del desktop e le impostazioni del sistema, cambiare di posto tastiere, mouse, monitor o qualunque altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del responsabile tecnico.
- È compito del docente accompagnatore verificare che al termine della lezione tutte le postazioni e le periferiche siano spente.
- L'Amministratore di sistema è autorizzato ad eliminare in maniera definitiva ogni file, programma o cartella dalla rete che siano stati salvati o installati senza il suo consenso o che si trovino in una posizione non sicura per il funzionamento della rete stessa;
- È vietato introdurre CD-Rom, pen drive senza l'autorizzazione dell'insegnante;
- È vietata ogni installazione di nuovo software, anche se per scopo didattico, al di fuori di quello previsto dall'Amministratore. Eventuali nuovi software non presenti nella rete che vengano ritenuti necessari per attività didattica devono essere concordati con l'Amministratore il quale ne verificherà il corretto funzionamento in rete e il rispetto delle norme sulla licenza d'uso. L'insegnante è tenuto alla verifica del rispetto di tali indicazioni. L'inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l'utilizzo e la frequentazione dell'aula;
- È fatto espresso divieto ad insegnanti ed alunni di utilizzare la rete per navigare in Internet per scopi personali; la posta elettronica privata può essere utilizzata unicamente a fini didattici e/o amministrativi;
- In qualunque momento il responsabile di laboratorio che verifica un uso della connessione contrario a disposizione di legge o di regolamento interno, e comunque non coerente con i principi che regolano la scuola, può disattivarla senza indugio; nel caso sia coinvolti studenti, il responsabile di laboratorio né da comunicazione al docente di classe per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
- È possibile prenotare l'utilizzo di LIM e proiettori all'interno delle classi previa prenotazione da parte del docente.

LABORATORIO MUSICALE
(MUSICA)

Art. 24

Per il laboratorio musicale sono previste, in particolare, le seguenti regole:

- Le chiavi sono custodite dai collaboratori scolastici di turno;
- Il laboratorio è uno strumento a disposizione degli alunni e dei docenti per soli fini didattici, al di fuori di tale scopo, non è consentito l'uso di alcuna strumentazione;
- In laboratorio accede il docente di musica con le rispettive classi; gli alunni non possono accedere da soli, né prelevare strumenti;
- Il docente che usufruisce del laboratorio dovrà obbligatoriamente firmare sul registro interno annotando la data, l'ora e la classe;
- Il docente responsabile deve effettuare correttamente le procedure di montaggio di tutti gli strumenti musicali;
- È vietato lasciare il laboratorio incustodito;
- Durante le ore di utilizzo il docente è responsabile del comportamento degli alunni, del materiale e degli strumenti; pertanto avrà cura all'inizio di ogni lezione di verificare l'integrità degli strumenti utilizzati e prenderà nota degli strumenti eventualmente assegnati agli alunni;
- In caso di guasti tecnici, e/o danneggiamenti delle apparecchiature sarà cura del docente accompagnatore darne tempestiva comunicazione;
- Si consiglia di utilizzare gli strumenti solo nel laboratorio, qualora fossero utilizzati all'esterno, al termine dell'attività, dovranno essere riportati in laboratorio;
- Ogni alunno deve utilizzare e riporre con cura il materiale assegnatogli, senza asportare nulla, al termine della lezione l'alunno deve lasciare in ordine il proprio posto di lavoro.

Art. 25 - Norma finale

Ogni inadempienza di queste norme comporta, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'adozione di provvedimenti disciplinari, oltre alla sospensione temporanea o definitiva dell'accesso all'aula, oltre all'assunzione delle responsabilità civili e penali connesse alle proprie azioni. L'utilizzo dei laboratori da parte di chiunque comporta l'integrale accettazione ed applicazione del presente regolamento.

Art. 26 - Revisione Regolamento laboratori

Il presente Regolamento può essere modificato, aggiornato, riveduto e integrato con approvazione del Collegio dei docenti e deliberazione del Commissario Straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione ed è reso pubblico mediante affissione all'albo della scuola e pubblicazione sul sito web.